



**Ispettorato Territoriale del Lavoro  
di Vibo Valentia**

**Documento di stipula per la fornitura di cartucce di inchiostro per stampante HP OFFICEJET 7110, a seguito di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 36 del 2023,**

(cpv: 30192113-6– *Cartucce di inchiostro*)

**CIG: ZEF3D3070D**

TRA

**L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia** (di seguito ITL VV), con sede in Via Macchiavelli 10, Vibo Valentia (VV), Codice Fiscale 97900660586, **rappresentato dal Dirigente Dott. Luca MANCUSO**, in qualità di datore di Lavoro dell'ITL VV

E

L'operatore economico **BIOS INFORMATICA S.R.L.** (di seguito denominato Fornitore contraente), con sede legale in sede in Vibo Valentia (VV) – Via Dante Alighieri n. 82, P. IVA 02395750793, rappresentato da Roberto Lacquaniti in qualità di legale rappresentante

**PREMESSO CHE**

- L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia ha richiesto un preventivo all'O.E. BIOS INFORMATICA S.R.L. (P.I. 02395750793) finalizzato all'eventuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 62 cartucce di inchiostro per stampante HP OFFICEJET 7110;
- L'Operatore Economico BIOS INFORMATICA S.R.L. (P.I. 02395750793) ha trasmesso il preventivo n. 64/2023, acquisito agli atti dello scrivente Ufficio con prot. n. 7479 del 19.10.2023, che quantifica l'importo della fornitura richiesta in Euro 249,80 (IVA 22% inclusa);
- Dall'esame del preventivo ricevuto, è risultato che l'operatore economico offre i prodotti richiesti ad un prezzo congruo ed economicamente vantaggioso per l'Amministrazione;
- Con determina n. 111 del 20.11.2023, l'ITL VV ha autorizzato l'affidamento diretto fuori dal MePA, a favore dell'operatore economico BIOS INFORMATICA S.R.L. (P.I. 02395750793), della fornitura di n. 62 cartucce di inchiostro per stampante HP OFFICEJET 7110;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Disposizioni generali e normativa applicabile**

Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti e documenti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

Il Fornitore contraente riconosce e prende atto che l'esecuzione della fornitura è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 36 del 2023, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla stipula del presente contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Il Fornitore contraente garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. n. 36 del 2023, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente contratto.

Il Fornitore contraente assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'ITL VV, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.

L'eventuale successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dall'aggiudicatario comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del presente contratto;

Il Fornitore contraente prende atto che l'ITL VV si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

## **Art. 2**

### **Oggetto del contratto**

Oggetto del presente contratto è la fornitura di n. 62 cartucce d'inchiostro compatibili con stampante HP OFFICEJET 7110 e in particolare:

- **n. 17** Cartucce d'inchiostro HP 932 (nero);
- **n. 15** Cartucce d'inchiostro HP 933 (giallo);
- **n. 15** Cartucce d'inchiostro HP 933 (ciano);
- **n. 15** Cartucce d'inchiostro HP 933 (magenta);

## **Art. 3**

### **Patto d'integrità**

Il Patto d'integrità, compilato e sottoscritto dal Fornitore contraente, e le relative sanzioni, si applicano dall'inizio della procedura di gara fino all'integrale esecuzione del presente contratto, di cui il Patto costituisce parte integrante e sostanziale.

## **Art. 4**

### **Importo del contratto**

L'importo contrattuale è pari a Euro 249,80 (IVA 22% inclusa).

## **Art. 5**

### **Aumento e diminuzione dell'importo del contratto**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36 del 2023, il Fornitore Contraente è consapevole e accetta che l'ITL VV, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della fornitura oggetto del presente contratto, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al Fornitore Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore Contraente non può avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero far valere il diritto alla risoluzione del contratto stesso.

## **Art. 6**

### **Conclusioni del contratto**

Il presente contratto, sottoscritto digitalmente dall'ITL VV in qualità di Stazione Appaltante, viene trasmesso a mezzo PEC al Fornitore Contraente, il quale lo restituisce controfirmato digitalmente entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento.

## **Art. 7**

### **Tempi e luoghi di consegna**

Il Fornitore contraente si impegna ad effettuare la consegna della fornitura senza creare interruzione all'ordinaria attività lavorativa dell'Ufficio. Le consegne dovranno essere effettuate rispettando i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, esclusi i giorni festivi.

Le consegne si intendono comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati al terzo piano della Sede dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro – via Machiavelli 10, 89900 Vibo Valentia (VV).

Per eventuali inadempienze saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste dal presente contratto.

La merce oggetto della fornitura andrà consegnata entro il 30.11.2023.

Per eventuali informazioni è possibile contattare l'ITL VV tramite:

- numeri telefonici: 0963/379302- 0963/379316;

- E-mail: [ITL.ViboValentia@Ispettorato.gov.it](mailto:ITL.ViboValentia@Ispettorato.gov.it);

- PEC: [ITL.ViboValentia@pec.ispettorato.gov.it](mailto:ITL.ViboValentia@pec.ispettorato.gov.it);

## **Art. 8**

### **Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari**

Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge n. 136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187, si comunica che il CIG è il seguente: ZEF3D3070D.

In particolare, si rammenta che il Fornitore contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.

## **Art. 9**

### **Fatturazione e pagamento**

Il Fornitore contraente fatturerà all'ITL VV il prezzo aggiudicato della fornitura nel rispetto dell'importo, delle modalità e alle condizioni indicate del presente documento di stipula, in conformità al preventivo n. 64/2023, acquisito agli atti dell'ITL VV con prot. n. 7479 del 19.10.2023.

La fattura relativa alla fornitura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A (Formato della fattura elettronica) del D.M. 03/04/2013 n. 55.

Il Codice Univoco Ufficio (CUU), al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere con l'ITL di Vibo Valentia, con sede in Via Machiavelli n. 10, CAP 89900 Vibo Valentia (VV) – Partita IVA 97900660586, è il seguente: EWOR7A

In conformità a quanto disposto dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'ITL di Vibo Valentia corrisponderà al fornitore l'importo al netto dell'IVA indicata in fattura che verserà direttamente all'Erario (c.d. Split Payment).

La fattura dovrà essere intestata a:

ITL di Vibo Valentia Via Machiavelli n. 10 Cap. 89900 Vibo Valentia (VV) Partita IVA 97900660586

La fattura emessa dal Fornitore Contraente verrà pagata posticipatamente entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione, previa verifica di:

1. Regolarità della fattura;
2. Regolarità degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori;
3. Attestazione di regolare esecuzione della fornitura;

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso vengano contestate al Fornitore contraente inadempienze nell'esecuzione del contratto che abbiano comportato l'applicazione delle penali.

In tali casi i termini di pagamento decorreranno dalla data di definizione del contenzioso, accertato che non sussistano penali da applicare.

Il Fornitore contraente si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, esonera l'ITL VV da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

L'accertamento di non regolarità del DURC (Documento unico di Regolarità contributiva) sospenderà il pagamento fino alla regolarizzazione della posizione contributiva e alla remissione di un nuovo DURC con dicitura REGOLARE.

## **Art. 10**

### **Penali**

In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali, verranno applicate all'Appaltatore le seguenti penali, fermo restando il risarcimento del maggior danno subito:

- Ritardi per l'esecuzione del contratto: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

Tali somme verranno detratte dal compenso pattuito.

Eventuali modifiche derivanti da qualunque causa imprevedibile al momento della stipula, daranno luogo alternativamente o alla modifica necessaria a ripristinare le originarie condizioni contrattuali o alla risoluzione del contratto, senza nessun onere e responsabilità a carico dell'Amministrazione.

**Art. 11**

**Risoluzione del contratto**

Si intende qui richiamato quanto previsto all'art. 1 con riferimento all'ipotesi di risoluzione a seguito di accertamento del difetto dei requisiti prescritti.

Il contratto potrà sciogliersi, inoltre, negli altri casi previsti dal Codice Civile.

**Art. 12**

**Controversie**

Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà definita ricorrendo al Servizio di Conciliazione istituito presso l'ITL di Vibo Valentia. Qualora il tentativo di conciliazione dovesse fallire il foro competente per tutti i contenziosi sorgenti dal contratto è quello di Vibo Valentia.

**Art. 13**

**Trattamento dei dati personali – Regolamento (UE)2016/679 (GDPR)**

I dati personali del Fornitore contraente saranno trattati dall'INL, con sede in Roma Piazza della Repubblica n.59, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per la stipula e gestione del presente contratto.

L'INL tratterà i dati personali del concorrente con le modalità di cui al modulo di informazione (INL – GDPR04), consultabile nell'apposita pagina del sito istituzionale <https://www.ispettorato.gov.it/files/2022/12/Informativa-INL-GDPR04.pdf>

Le Parti contraenti, avvalendosi dell'apporto dei propri collaboratori, si impegnano a trattare i dati di cui verranno a conoscenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, come informazioni riservate, e non le renderanno accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia previsto dalla legge.

Per BIOS INFORMATICA S.R.L.

Per l'Ispettorato Territoriale del Lavoro  
Dott. Luca Mancuso